

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISSI, CARIGLIA, DELL'OSSO,
FRANZA e PAGANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1988

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il dramma che si è abbattuto sulla Valtellina con enormi danni ed alto numero di vittime, nonchè sulle adiacenti zone montane, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate 1987, ha profondamente coinvolto anche emotivamente, tutta la opinione pubblica italiana ed anche straniera.

La nostra società ha improvvisamente scoperto che ancora oggi si può morire di alluvione o per frana e i cittadini hanno seguito per circa due mesi con trepidazione l'evolversi della situazione di emergenza che avrebbe potuto cancellare quasi l'intero territorio di una valle alpina con tutti i suoi paesi, la sua storia, la sua cultura, la sua economia, le sue risorse energetiche che furono, negli anni

dello sviluppo economico-industriale dell'area metropolitana di Milano, ma ancor oggi fattore essenziale di propulsione.

Questa situazione di pericolo, strettamente legata alla acuta emergenza, è stata felicemente superata evitando una tragedia idrogeologica di immense proporzioni, e ciò grazie al generoso impegno di tutti gli organi dello Stato e delle istituzioni locali, nonchè per la competente e solida opera del Ministro della protezione civile la cui serenità operativa non è venuta meno di fronte nè alla eccezionale difficoltà della situazione nè alle emotive polemiche di quei giorni.

Dopo il superamento della fase acuta dell'emergenza occorre ora intervenire organicamente sui territori interessati dalle calamità

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

idrogeologiche, al fine di evitare che si ripetano simili situazioni di pericolo e di distruzione e ciò in coerenza con gli impegni solennemente assunti verso questa terra di Valtellina dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della loro visita ai luoghi sinistrati. Dopo le provvidenze, legate alla fase acuta dell'emergenza e dell'immediata post-emergenza, disposte dal Governo con l'emanazione dei decreti-legge n. 384 del 1987 e n. 85 del 1988 ed approvate dal Parlamento con la conversione degli stessi nelle leggi n. 470 del 19 ottobre 1987 e n. 159 del 20 maggio 1988, si pone ora la necessità, per il Parlamento, di adottare una legge *ad hoc* per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle calamità che assicuri in modo organico ed efficace l'opera di ricostruzione, di riequilibrio del tessuto territoriale fortemente finalizzato alla prevenzione e di ripristino dell'ecosistema,

di riattivazione del tessuto ambientale e socio-economico della valle e, più in generale delle adiacenti zone colpite delle provincie di Bergamo, Brescia e Como.

Il presente disegno di legge è finalizzato alla definizione delle normative e delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'opera di ricostruzione nel quadro di un riassetto organico e coordinato del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di nuove condizioni di sviluppo economico-sociale della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi.

Questo disegno di legge si rifà ad una buona parte della legislazione sin qui emanata per finalità similari, per cui si ritiene che i punti principali della legge di rinascita e di ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite possono sostanzialmente essere quelli individuati dal seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ, OBIETTIVI, PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987 così come sono state territorialmente individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e relativi decreti, nonché ogni ulteriore intervento necessario a completare gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Sondrio colpiti dalle calamità del maggio 1983.

Art. 2.

1. Per attuare gli obiettivi di un corretto intervento di risanamento delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, basato sulla prevenzione e su una razionale utilizzazione del suolo, strettamente integrato al processo di rilancio economico e sociale è destinata, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il periodo 1988-1993 la complessiva somma di lire 3.132 miliardi.

2. Con decreti del Ministro del tesoro sono stornate le somme destinate alle Amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata.

3. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore della regione Lombardia o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni ed altri enti locali, le somme destinate agli interventi di competenza.

4. Gli enti interessati effettueranno prelievi in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi.

5. La regione Lombardia è il centro unitario e responsabile della programmazione e determina, sulla base dei finanziamenti concessi dallo Stato, e sulla base degli studi predisposti ai sensi articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, i programmi operativi pluriennali alla cui realizzazione concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in osservanza dei successivi articoli della presente legge, le Amministrazioni statali, la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.

6. Per la formazione del piano e del programma di ricostruzione e riconversione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1988 e di lire 6 miliardi per l'anno 1989.

Art. 3.

1. Gli interventi dei programmi pluriennali operativi regionali sono finalizzati:

a) alla eliminazione progressiva dei fenomeni franosi ed alluvionali mediante la esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria compresi i terrazzamenti a vigneti e più in generale di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni, per il raggiungimento di un quadro di sicurezza idrogeologica;

b) alla riattivazione e alla propulsione delle attività produttive con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, manifatturiere, agricole, ed agrituristiche in un'ottica di incremento occupazionale di sviluppo socio-economico;

c) alla ricostruzione degli insediamenti abitativi e produttivi, nonché delle connesse infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, nella salvaguardia sia dell'equilibrio strutturale del territorio e dell'ambiente, sia del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni; per quanto concerne i fabbricati distrutti o danneggiati già parzialmente risarciti, il programma operativo attinente definisce i provvedimenti definitivi;

d) alla integrazione della provincia di Sondrio e dei territori delle province di Bergamo-Brescia-Como, interessati dai fenomeni alluvionali, nel sistema viario e di trasporti nazionali mediante l'estensione dei sistemi di accesso, di collegamento intervallivo, di raccordo autostradale e di ammodernamento; riservando priorità alla realizzazione in nuova sede della strada statale n. 38 che, costituendone il naturale proseguimento, avrà le stesse caratteristiche della nuova strada statale n. 36 sino al capoluogo;

e) alla distribuzione organica sul territorio delle grandi reti di erogazione delle fonti energetiche e di potenziamento dell'informazione tali da togliere la Valtellina dell'arretratezza socio-economica e dall'isolamento culturale, obiettivi questi realizzabili mediante accordi di programma con le competenti amministrazioni;

f) alla organica suddivisione territoriale dei servizi sociali, formativi e di istruzione superiore che possa costituire un idoneo supporto alle previste nuove condizioni di sviluppo socio-economico dei territori interessati dalle calamità idrogeologiche dell'estate 1987, e garantisca un ottimale utilizzo ed accesso degli utenti.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di impianti e infrastrutture di interesse pubblico, nonché di nuovi insediamenti produttivi o loro ampliamenti che siano previsti nei programmi operativi di cui al precedente articolo 3 o usufruiscano dei contributi previsti dalla presente legge, l'autorizzazione verrà

data da un apposito Comitato, che avrà sede presso la Regione, presieduto dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè dal presidente della provincia competente per territorio.

2. Il Comitato è preposto alla valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale, tecnico, amministrativo e finanziario.

3. L'autorizzazione deve essere di norma rilasciata entro trenta giorni, prorogabili solo per altri trenta nel caso di necessità di ulteriore istruttoria.

4. Decorsi inutilmente i termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in deroga alle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. Si intendono abrogate le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

TITOLO II

NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI NONCHÈ ALLE OPERE DA ESEGUIRE CON CARATTERE D'URGENZA

Art. 5.

1. Alla regione Lombardia è assegnata la somma di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1988 e lire 15 miliardi per l'anno 1989 per far fronte alla spesa relativa agli indennizzi previsti dagli articoli 5 e 5-*quinquies* del decreto-legge 19 novembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e da corrispondere in dipendenza degli eventi calamitosi.

2. La Regione stabilirà con propria legge i presupposti e le misure degli indennizzi, nonchè le modalità dello loro erogazione.

Art. 6.

1. Per soddisfare la indifferibile necessità di portare a termine il programma di opere idrauliche e di difesa del suolo da eseguire con carattere di urgenza sono assegnati, per l'anno 1989, rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e della regione Lombardia le somme di lire 60 miliardi e di lire 160 miliardi; inoltre, rispettivamente, lire 40 miliardi e lire 120 miliardi da riservarsi alla provincia di Sondrio.

2. È pure assegnata a favore del Ministero dei lavori pubblici la complessiva somma di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989 al fine di realizzare le opere necessarie ad eliminare il pericolo, per l'abitato di Talamona e per il deflusso idraulico dell'asta dell'Adda, derivante dalla frana del torrente Tartano.

3. Ove il Ministero dei lavori pubblici non abbia provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla aggiudicazione dei lavori, vi provvederà mediante pubblica gara in appalto-concorso il comune di Talamona.

4. In tal caso, ad aggiudicazione avvenuta, il Ministero dei lavori pubblici porrà a disposizione del comune il personale occorrente per la gestione del rapporto di appalto.

Art. 7.

1. Per far fronte alle provvidenze in favore del comparto agricolo previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 dell'articolo 4 del decreto legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre, n. 470, compresa la ricostruzione delle scorte vive e morte ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, limitatamente ai territori comunali previsti nella presente legge, è assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989.

2. È pure assegnata alla regione Lombardia per l'anno 1988 la somma di lire 40 miliardi per il completamento delle opere urgenti di bonifica relative alle zone alluvionate di fondovalle della provincia di Sondrio, nonché per il ripristino delle strade interpoderali danneggiate.

Art. 8.

1. È assegnata alla regione Lombardia per l'anno 1989 la somma di lire 2 miliardi, per la effettuazione, mediante delega al Consorzio rifiuti solidi urbani della Valtellina e dell'Alto Lario, dei necessari lavori di bonifica e di protezione dalle esondazioni del fiume Adda della discarica controllata di Chiuro.

Art. 9.

1. Ai giovani residenti nei comuni siti nelle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, così come individuati ai sensi del comma 1 articolo 1 lettera a) della legge 19 novembre 1987, n. 470, il cui arruolamento, previsto in via normale negli anni 1987 e 1988, è stato rinviato perchè giudicati rivedibili alla relativa visita, o rinviati per altro motivo, è riconosciuta l'esenzione dalla prestazione del servizio militare di leva.

Art. 10.

1. È assegnata alla regione Lombardia, la somma di lire 60 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990 al fine di eliminare in modo definitivo l'invaso artificiale creatosi sul territorio del comune di Valdisotto a causa del materiale franato dal monte Coppetto-Zandilla.

Art. 11.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e

assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni dell'ordinanza 28 dicembre 1987 n. 1316/FPL e 30 dicembre 1987 n. 1317/FPL del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avverrà, nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

2. Le somme di cui al comma 1, in quanto temporaneamente trattenute dai contributi, non costituiscono reddito imponibile.

3. Il termine dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1993.

Art. 12.

1. D'intesa fra i competenti organi dello Stato, della Regione, delle province e delle comunità montane interessate, le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, attualmente in esercizio nella provincia di Sondrio, sono sottoposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una verifica amministrativa, ad un controllo delle condizioni dei manufatti ed alla definizione del quantitativo minimo di rilascio per la salvaguardia dell'ecosistema dei fiumi e dei torrenti.

2. All'uopo è costituita una commissione, nominata con decreto e presieduta dal Ministro competente che può delegare il presidente della Giunta regionale, che redige un rapporto e indice l'adozione delle conseguenti misure di revisione e di messa in stato di sicurezza con particolare riguardo all'invaso cosiddetto di Selvetta.

3. Le modificazioni che saranno introdotte nei disciplinari di concessione delle derivazioni idroelettriche per la messa in stato di sicurezza e di salvaguardia ambientale, se valutate dalla commissione onerose per le società concessionarie, potranno prevedere corrispondenti indennizzi ai concessionari, con oneri da porre a carico del bilancio dello Stato.

4. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione non potranno essere

rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'ENEL non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

TITOLO III

FINANZA PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, è incrementato per l'anno 1988 del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi rispettivamente in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui al precedente articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986 come risultante dalle statistiche ISTAT.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 14.

1. I mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla

legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

3. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Art. 15.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lettere b) e c) del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1988 a concedere agli enti locali e loro consorzi mutui per un importo complessivo di lire 40 miliardi. Per detti enti si prescinde dal limite fissato dallo stesso articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 2 del 3 gennaio 1987.

2. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Art. 16.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata per l'anno 1988 a concedere agli enti locali e loro consorzi mutui per un importo complessivo di lire 20 miliardi.

2. La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere negli anni 1989 e seguenti all'amministrazione provinciale di Sondrio i mutui occorrenti per l'erezione in prossimità di una o più città universitarie di strutture ricettive atte ad accogliere gli studenti residenti nelle zone previste dalla presente legge.

3. L'onere di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

TITOLO IV

MISURE DI INTERVENTO PUBBLICO
A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 17.

1. Le imprese costituite dopo il 18 luglio 1987 o che, dopo la suddetta data, abbiano proceduto all'ampliamento di loro stabilimenti o impianti, sono dichiarate esenti dall'imposta locale sui redditi (ILOR) per il periodo di 10 anni dall'inizio dell'attività o dall'esecuzione dell'ampliamento.

2. Per il medesimo periodo alle imprese di cui al comma precedente è riconosciuto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) un credito d'imposta pari al 50 per cento di quella dovuta, in corrispondenza dell'entità del reddito accantonato in apposito fondo del passivo ed investito entro il secondo esercizio successivo.

3. Le imprese artigiane ed industriali, nonché le imprese alberghiere che siano gravemente danneggiate ed abbiano provveduto alla riparazione o ricostruzione degli impianti sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il riconoscimento dell'esenzione compete a seguito di richiesta fatta dagli imprenditori interessati contestualmente alla presentazione della correlativa dichiarazione dei redditi corredata dall'attestazione del sindaco relativa al danno e alla sua gravità.

Art. 18.

1. Ferma l'osservanza delle norme che regolano l'attività del Fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO) verrà data priorità, nella ripartizione per l'anno 1989, all'investimento occorrente per il collegamento della Valtellina con la rete metanifera nazionale.

Art. 19.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria degli immobili aventi interesse storico e artistico, nonché per gli interventi di ripristino e valorizzazione degli antichi abitati aventi interesse storico e ambientale.

2. L'importo anzidetto verrà iscritto in bilancio in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e lire 60 miliardi per l'anno 1990.

Art. 20.

1. È disposta a favore della regione Lombardia l'assegnazione per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 250 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale agli imprenditori che abbiano subito danni per effetto della calamità, agli imprenditori che abbiano avviato dopo il 18 luglio 1987 o avviino nuove iniziative o provvedano all'ampliamento o all'ammodernamento degli stabilimenti o impianti esistenti.

2. La Regione provvederà con sua legge, in coerenza con il piano e il programma di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, a dettare le relative norme, segnatamente per i vari tipi di impresa e, ove opportuno, per i vari tipi di attività.

3. È altresì disposta l'assegnazione alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 20 miliardi da utilizzare per contributi agli enti locali in relazione alle spese occorrenti per il completamento delle aree industriali.

4. La spesa di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 55 miliardi per l'anno 1989 e lire 55 miliardi per l'anno 1990.

Art. 21.

1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel quinquennio 1989-1993 per la concessione da parte della regione Lombardia alle imprese esercenti impianti di risalita di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere concesso sia per l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti esistenti, sia per la realizzazione di nuovi impianti.

2. È altresì disposta l'assegnazione alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 della somma di lire 25 miliardi da utilizzare per contributi agli enti locali od a società con partecipazione pubblica in relazione alle spese occorrenti per la realizzazione di impianti, infrastrutture ed aree a verde attrezzato con carattere di parco aventi prioritario carattere di promozione turistica e che risultino, per tipologia, carenti sul territorio della Valtellina.

3. La spesa autorizzata dal presente articolo a favore della regione Lombardia sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la parte afferente il contributo in conto capitale in ragione di lire 35 miliardi per l'anno 1989 e di lire 35 miliardi per l'anno 1990.

Art. 22.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture occorrenti per la razionale coltivazione dei fondi coltivati a vigneto, nonché per la stabilizzazione dei muri di sostegno dei terrazzamenti che si presentano in precarie condizioni di stabilità è autorizzata, per il quinquennio 1989-1993, a favore della regione Lombardia la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1989 e 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari dei vigneti.

Art. 23.

1. Per la realizzazione di adeguate strutture ed infrastrutture a servizio degli alpeggi e dei maggenghi e per la manutenzione straordinaria delle strutture ed infrastrutture esistenti, nonché di manutenzione del territorio in funzione di produttività e di riequilibrio idrogeologico, è autorizzata per il quinquennio 1989-1993 la spesa complessiva di lire 200 miliardi in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 40 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari delle aree.

Art. 24.

1. Per il miglioramento del patrimonio boschivo pubblico e privato, delle varietà colturali, della difesa fitosanitaria e di manutenzione idraulico-forestale è assegnata alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la somma di lire 300 miliardi in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e lire 60 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificate da definire con propria legge.

3. Per il recupero dei boschi degradati gli enti locali e le comunità montane possono provvedere anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i privati cittadini proprietari di superfici boscate.

4. In caso di rifiuto della stipulazione delle convenzioni e in presenza di una grave situazione di inerzia e di degrado del patrimonio boschivo, la Regione procederà all'esproprio delle relative superfici.

5. Le aree boschive espropriate saranno trasferite al demanio del comune competente per territorio.

Art. 25.

1. Per la realizzazione degli impianti irrigui occorrenti alle esigenze agricole della provincia di Sondrio e per il completamento di quelli esistenti è autorizzata a favore della regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la spesa di lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi a carico dell'esercizio 1989 e 20 miliardi a carico dell'esercizio 1990.

2. Per l'attuazione operativa di tali interventi la regione Lombardia provvede mediante delega agli enti locali ed alle comunità montane con procedure semplificative da definire con propria legge.

3. Le comunità montane e gli enti locali possono provvedere anche mediante stipulazioni di apposite convenzioni con i consorzi di diritto pubblico o privato.

Art. 26.

1. Per la realizzazione di strutture cooperative di trasformazione, lavorazione e commercializzazione, nonché per la costituzione di cooperative di servizio e relative attrezzature, è assegnata alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 la somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 10 miliardi per l'anno 1990.

Art. 27.

1. È assegnato alla regione Lombardia per il quinquennio 1989-1993 il contributo di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per il 1989 e lire 2 miliardi per il 1990 da destinare ad appropriate forme di intervento a sollievo

dei costi relativi alle operazioni di ricomposizione fondiaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 28.

1. Per l'esecuzione del piano e programma relativo alle opere di carattere idrogeologico è autorizzata per il quinquennio 1989-1993, la spesa di:

a) lire 100 miliardi per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990;

b) lire 300 miliardi per le opere di competenza della Regione o di sue aziende, nonché per le opere di competenza degli enti locali, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere trasferiti alla regione Lombardia, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per l'anno 1990.

Art. 29.

1. Per l'esecuzione del programma regionale relativo all'esecuzione di opere pubbliche in tema di impianti igienici e sanitari, è disposta per il quinquennio 1989-1993 l'assegnazione alla regione Lombardia per le opere di sua competenza, nonché per le opere di competenza degli enti locali, della somma di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e lire 40 miliardi per l'anno 1990.

Art. 30.

1. Per la sistemazione delle strade statali ricadenti nel territorio contemplato dalla presente legge, compresa la realizzazione in nuova sede della strada statale n. 38 e del

tratto chiavennasco della strada statale n. 36 è stanziata la somma complessiva per il quinquennio 1989-1993 di lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferita all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 100 miliardi per l'anno 1990.

Art. 31.

1. Per la realizzazione del traforo stradale detto del Mortirolo fra l'Alta Valtellina di Tirano e l'Alta Valcamonica per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

2. Per la realizzazione del traforo stradale detto di S. Iorio fra l'Alto Lario e la valle di Mesocco (Svizzera) è disposto per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 150 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1989 e lire 30 miliardi per l'anno 1990.

3. Per la realizzazione del traforo subsommitale del valico di Montespluga è disposto per gli anni 1989-1993 lo stanziamento di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere trasferito all'ANAS in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1989 e lire 15 miliardi per l'anno 1990.

TITOLO VI

NORMA FINANZIARIA

Art. 32.

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, valutato per il periodo 1988-1993 in lire 3.132 miliardi, si provvede, quanto a 132

miliardi per l'anno 1989, per lire 42 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e per lire 90 miliardi mediante utilizzo per eguale importo delle residue disponibilità dello stanziamento disposto con l'articolo 12 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; e quanto a 600 miliardi per l'anno 1989 e 600 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.